



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 8/6 del 24.2.2015

Legge regionale 5.3.2008, n. 3, art. 7, comma 47 e 48 e successive modifiche e integrazioni. Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi del settore cooperazione. Approvazione delle nuove direttive di attuazione relative alle annualità pregresse dal 2008 al 2014.

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

La legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24, nonché dalla legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012, art. 4, comma 43, ed infine dalla L.R. 20.12.2013, n. 37, prevede uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede legale in Sardegna e costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese del settore cooperazione.

In tal modo si intende agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore della cooperazione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Le presenti Direttive definiscono i criteri e le modalità di realizzazione dell'intervento, nel rispetto del metodo di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010 n. C(2010) 4505 e/o secondo le modalità ed i criteri del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L352/1 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Sono escluse dai benefici di cui alle presenti direttive le cooperative agricole, le cooperative della pesca e le cooperative di credito.

Art. 2 - Operazioni assistite dalla garanzia

Le risorse erogate dall'Amministrazione regionale dovranno essere utilizzate a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie riguardanti prevalentemente imprese del settore cooperazione con sede operativa in Sardegna, con le esclusioni specificate all'art. 1, comma 4.

La "prevalenza" di cui precedente comma è determinata dall'ammontare degli affidi a favore delle imprese operanti nel settore cooperazione. Tale ammontare non deve essere inferiore al 51% del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

totale degli affidi in essere al 31 dicembre precedente all'anno in cui viene pubblicato l'avviso relativo all'intervento.

Art. 3 - Obblighi dei confidi nella concessione delle garanzie

Per ogni operazione di garanzia effettuata con le risorse assegnate ai sensi delle presenti Direttive, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto dovrà essere calcolato ex ante utilizzando il metodo di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505.

In alternativa, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto potrà essere determinato secondo la metodologia di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". In tale ultimo caso, la garanzia non potrà eccedere l'80% del prestito sotteso e un importo garantito di 1.500.000 euro (o 750.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 euro (o 375.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. Se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui al Regolamento "de minimis". Il Confidi dovrà dare atto della motivazione nella comunicazione di concessione.

Qualora l'aiuto alle PMI sotto forma di garanzia venga concesso secondo le modalità e i criteri di cui Regolamento (UE) n. 1407/2013, un'impresa unica non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, concessi in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nei tre esercizi finanziari, aiuti riconducibili al regime "de minimis", i limiti di 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) non dovranno essere superati per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei suddetti limiti l'impresa non potrà beneficiare dell'aiuto ai sensi delle presenti Direttive.

Nell'erogazione delle garanzie, i Consorzi ammessi all'intervento dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni previste dal suddetto regolamento.

In particolare:

1. potranno essere concesse garanzie a imprese che non si trovino in difficoltà, ai sensi degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

2. le garanzie devono essere connesse ad un'operazione finanziaria specifica e non possono assistere più dell'80% del prestito.

Le garanzie potranno essere concesse nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

1. la garanzia potrà coprire la perdita che l'istituto di credito dimostrerà di aver subito a seguito dell'inadempienza del beneficiario della garanzia;
2. la garanzia rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita, fatte salve le ipotesi di liberazione anticipata del garante previste dall'articolo 1953 del Codice Civile;
3. una volta prestata la garanzia, il consorzio esercita nei confronti del debitore principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario;
4. qualora con riferimento alla stessa operazione concorrano più garanti, il consorzio di garanzia può avvalersi del beneficio della divisione;
5. alla garanzia si applicano, per tutto quanto non risulti essere espressamente disciplinato nella convenzione tra il consorzio fidi ed il beneficiario, le disposizioni del codice civile relative alle fideiussioni (articoli 1936 e ss. Codice Civile).

Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla regione o da altri enti pubblici, entro i limiti dell'intensità agevolativa prevista dal Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis".

I consorzi fidi dovranno informare le imprese beneficiarie, per iscritto, circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 secondo quanto precedentemente previsto, citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla G.U.C.E. (GUCE L 352 del 24.12.2013).

Prima di concedere il beneficio i consorzi dovranno, inoltre, richiedere all'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Le modalità dell'intervento saranno basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i corrispettivi pagati dai beneficiari a seguito del rilascio della garanzia (premi) consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

I fondi rischi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie compresi gli accantonamenti prudenziali previsti dai principi contabili e dalla normativa di vigilanza nonché le escussioni sofferte a titolo provvisorio e/o solutorio. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative detratti i costi destinati all'attività di garanzia, o degli investimenti dei confidi al di fuori delle garanzie assistite.

I consorzi beneficiari dovranno comunicare gli estremi del conto corrente sul quale disporre l'accredito del contributo.

La prestazione della garanzia, a favore degli Istituti di credito finanziatori, deve essere regolata da apposite convenzioni tra i consorzi beneficiari e gli stessi Istituti di Credito nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti di garanzia.

I consorzi beneficiari si impegnano ad inviare all'Assessorato copia delle convenzioni sottoscritte.

Art. 4 - Rendicontazione e vigilanza

Il Servizio regionale competente per la gestione dell'intervento svolge funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto impiego delle risorse attribuite ai Consorzi.

I Consorzi ammessi all'intervento si obbligano a rendicontare, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulle modalità di utilizzo dei fondi stessi, mediante:

- elenco nominativo delle imprese assistite con l'indicazione del settore di appartenenza, degli importi effettivamente garantiti, dei fidi ottenuti, della Banca finanziatrice, della tipologia di operazione creditizia, dell'importo dell'aiuto "de minimis" calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3 dell'importo degli aiuti "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso da ciascuna impresa assistita;
- elenco e valore delle garanzie attivate per inadempimento;
- rendiconto sulla gestione complessiva del fondo nel corso delle annualità precedenti mediante un prospetto che riporti i seguenti dati: importo iniziale, variazioni per interessi, variazioni per ricavi della gestione, variazioni per destinazione dei ricavi della gestione del fondo (utili e spese di gestione), variazioni per pagamenti dovuti ai beneficiari della garanzia, importo finale;
- avanzo o deficit annuo;
- avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime di aiuto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Consorzio Fidi si impegna entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive di attuazione, a fornire una rendicontazione sostitutiva delle precedenti in vigore.

Fermo restando l'obbligo di rendicontazione, il soggetto incaricato della gestione dell'intervento potrà effettuare controlli e richiedere notizie e dati ai Consorzi.

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nelle presenti direttive l'Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di ammissione e ad intimare la restituzione del contributo.

In caso di restituzione il soggetto beneficiario è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari a quello legale calcolato con riferimento dalla data di erogazione del relativo contributo.

In caso di liquidazione del Consorzio, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.